

tutte le obiezioni alla restituzione fossero sollevate unicamente dai vinti, ma spesso anche dagli alleati: i quali tentarono, spesso con buona riuscita, di approfittare della loro vittoria per impossessarsi di cimelii, da tempo ambiti (1).

4. GLI ARCHIVI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE. RICUPERI. — Comunque sia, il concetto di questi ricuperi rientrava in un ordine di idee, già ammesso e praticato da secoli nel diritto delle genti, e largamente inserito nei molti trattati internazionali, stipulati proprio durante il periodo napoleonico. Rimandando alla dottissima prolusione di G. Vittani, ai lavori della Delaborde, di Franz Löher e di altri archivisti tedeschi e francesi e a nostro modesto articolo, ci basti ricordare che, dal secolo XVI in poi, fu applicato il principio che la sorte degli archivi fosse connessa con quella dei territorii, che li avevano veduti vergare (*principio della territorialità*): principio, che le dinastie facevano risalire al concetto della patrimonialità, col quale abbracciavano tutto quanto costituiva il loro dominio. Quel principio fu, nei secoli, spinto, talvolta, alle ultime conseguenze, e, pertanto, applicato nella sua integrità; talvolta, invece, subì alcune modificazioni, dettate sia dall'impossibilità di fare altrimenti, sia da una visione più chiara degli interessi reciproci delle alte parti contraenti, sia da circostanze particolari. Ond'è che, mentre nella massima parte di quei patti fu stipulata la consegna pura e semplice degli atti relativi ai territorii ceduti, fu, invece, ammesso, sin dal secolo XV, e segnatamente in Germania e fra i membri della stessa dinastia, il concetto della comunione degli archivi, che non sempre diede buoni risultati; altrove fu preferita la ripartizione in una o più parti di quelle scritture; e, altrove ancora, fu convenuta la semplice comunicazione delle carte occorrenti. Sono tutte stipulazioni, che compariscono ancora oggi, di solito, nelle negoziazioni diplomatiche contemporanee.

Nei secoli, però, ai quali ci richiamiamo, esse riguardavano se non i titoli di proprietà e quelli, secondo i quali doveva guidarsi l'amministrazione, così pubblica, come privata. Bisogna scendere sino al secolo XIX per vederle arricchirsi di nuove norme, in molta parte suggerite dalle violenze del periodo napoleonico. Al § 2 dell'articolo XXXI del trattato del 30 maggio 1814 fra la Francia e la Coalizione, e all'art. XL del trattato 3 maggio/21 aprile 1815 fra la Russia e la Prussia per la ripartizione della Polonia, comparisce la

(1) CASANOVA EUGENIO, *Gli archivi nei trattati internazionali*, ne *Gli Archivi italiani*, V, 1918, fasc. 4.º.

restituzione delle scritture, asportate dalla propria sede, sia per diritto di conquista, sia per misura di sicurezza. E nell'art. XXIII del trattato del 18 maggio 1815 la Prussia e la Sassonia si preoccupano persino di carte, appartenenti a territorii, estranei ad entrambi i contraenti, asportate da uno di essi, da restituire al terzo, cui quei territorii siano pervenuti.

Con questo riguardo alle carte, asportate dalla loro sede, comincia a spuntare un nuovo principio, vale a dire quello della *provenienza*, che si distingue, nell'applicazione, da quello, colla cui denominazione taluni appellano quel che noi diciamo il metodo storico, ma, in ultima analisi, vi si riconnette perfettamente: poichè indica il rispetto all'integrità delle serie, storicamente costituite, e quindi l'inconvenienza di distruggere l'archivio, che le comprenda, per asportarne una parte. Sulla base di questo nuovo principio fu demolito il mastodontico edificio napoleonico. Il quale, però, informato ad altissimo scopo scientifico, non fu scevro di quelle benefiche influenze, che anche un istituto consimile riesce ad esercitare sul modo di pensare e di sentire dei suoi contemporanei e loro successori. Era stato formato coll'asportazione di documenti storici, e, distrutto dal trattato, che ne aveva ammesso la restituzione. I trattati seguenti non poterono più ignorare l'esistenza anche di documenti storici. Se non subito, alla prima occasione, dovevano tenerne e ne tennero conto, infatti, e precisamente quelli, per mezzo de' quali si formò e consolidò l'unità d'Italia. Un nuovo Stato stava costituendosi allora, non immemore, per le lotte e i martirii sofferti, della storia gloriosa di ognuna delle sue membra, e pronto, per equità, a rispettare uguali sentimenti altrui. E pertanto, nella convenzione di Parigi del 23 agosto 1860 fra la Francia e il regno di Sardegna per risolvere le questioni, rimaste sospese nel trattato del 24 marzo 1860, relativo alla cessione di Nizza e della Savoia alla prima di quelle potenze, fu stipulata la consegna a quest'ultima degli atti religiosi, riferentisi a quei territorii, e, alla Sardegna quella dei titoli e documenti concernenti la Famiglia Reale, che si rinvenissero nei paesi ceduti. Cotesto poteva essere un semplice atto di cortesia verso la Dinastia sabauda; e quindi un accenno molto vago a consegna di documenti culturali. Ma, divenne una affermazione molto esplicita nella formula dell'art. XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 tra l'Austria e l'Italia per la cessione del Veneto. Vi fu stipulata la consegna *integrale* ai Commissari italiani dei titoli di proprietà, documenti amministrativi e giudiziari, come pure dei « documents politiques » et historiques de l'ancienne République de Venise; e, reciprocamente, a quelli dell'Austria dei titoli austriaci che potessero trovarsi

nei territorii ceduti; e, oltre alle informazioni e copie amministrative, che potessero esser richieste dall'una o dall'altra, degli atti non consegnati, le due Parti « s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques, qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent ». Il rispetto, che in questa formula si dimostra, all'integrità delle serie, e quindi, in qualche modo, al principio di provenienza, or ora ricordato, merita di esser rilevato; e meriterebbe certamente le più ampie lodi, se non avesse servito ai Commissari austriaci, fra i quali l'espertissimo storico Alfredo von Arneth, a mascherare, anche dopo la convenzione di Firenze del 14 luglio 1868, le reticenze, colle quali quella monarchia procurò di non ottemperarvi, offendendo profondamente la scienza e la coscienza italiane<sup>(1)</sup>. Ond'è che, appunto perchè la medesima sorpresa non si ripetesse<sup>(2)</sup>, i trattati coi quali si chiuse la guerra mondiale, e segnatamente quelli di S. Germain-en-Laye (10 settembre 1919) e del Trianon (14 giugno 1920), precisarono minutamente gli atti, che dovevano esser restituiti ai singoli Stati vincitori: atti amministrativi e storici, non meno che asportati nei secoli o recentemente, che dete-

(1) *Asporti di doc. e di ogg. d'arte, eseguiti dagli agenti del Gov. Aust. nelle varie epoche del suo dominio in Italia*: relazione della Comm. incaricata di verificarli, nel *Journal des débats* 27 gen. 1867; e nella *Gazz. di Venezia* n. 37 e 45 del 1867 e 255 del 1868 (24 sett. 1868); SAGREDO AG., *Spogliazioni austr. nella città di Venezia*, nell'Arch. st. ital. IV, p. II, 1866; DANDOLO GIO.; *Il benedettino Beda Dudik all'Archivio gen. di Venezia*, Venezia. Antonelli, 1866; CÉRÉSOLE VICTOR, *La vérité sur les déprédations autrichiennes à Venise*. Venise, Antonelli, 1867; SEGUSO LOR., *Delle depredazioni austriache negli archivi di Venezia*, Venezia, Sonzogno, 1866; CECCHETTI B., *Sulla restituzione dei doc. e degli ogg. d'arte asportati dal Gov. austr. nei varii periodi del suo dominio in Italia*, nell'Arch. st. ital. 1868; LO STESSO, *Delle restituzioni scientifiche ed artistiche fatte dal Gov. austr. nel 1868*, negli Atti dell'Ateneo veneto, 1869; GAR TOM., *Cenno sui doc. restituiti dall'Austria all'Archivio gen. di Venezia*, negli atti del r. Istit. veneto, Serie III, to. XIV, p. 190-197; SAGREDO AG., *Scioglimento e termine della vertenza sulla rest. dei monumenti storici e artistici italiani*, nell'Arch. st. ital. 1868; I. OPOCENSKY, *Beda Dudik a archivni Konvence Florentska*. VBrnè, 1925.

(2) *Rivendicazioni di documenti asportati d'Italia dall'Austria-Ungheria e dai suoi alleati*. Elenchi pubbl. dal Min. dell'Interno. Amm. Archivi di Stato. Roma, tip. Camera dei Dep. 1919; LUZIO ALESS. *Doc. degli arch. di Mantova asportati dagli austriaci*, nelle Mem. del R. Ist. lombardo di Scienze e lettere, XXIV, 1917.

neva quasi in deposito la nuova Repubblica d' Austria, non erede della cessata monarchia austro-ungarica, ma nuovo Stato sorto nell' ambito dei territorii, un dì, costituenti quella monarchia.

Questa circostanza fece correre all' H. H. u. Staatsarchiv di Vienna il serio pericolo di essere smembrato fra i vari Stati, sorti sulle rovine dell' Impero d' Austria-Ungheria o rientrati in possesso di territorii da questo già occupati; i quali tutti nell' archivio centrale dell' impero avevano gli atti, che li concernevano, non solamente dal lato storico e politico, ma altresì da quello amministrativo, e, per avere contribuito colle loro quote d' imposte alla creazione e al mantenimento dell' impero non solo, ma particolarmente anche dell' archivio e delle collezioni scientifiche, si credevano in diritto di poterne riprendere la propria parte per costituire in patria quel centro di amministrazione e di studi, che, sotto gli Absburgo, solo esisteva ed era centralizzato nella capitale. Fu allora che si manifestò tutto l' amore che gli archivisti austriaci portavano alle scritture, affidate alle loro cure. Essi le difesero in tutti i modi, unguibus et rostris; e, noi, come uno dei compilatori delle domande italiane, come uno dei negoziatori, c' inchiniamo, commossi, al loro patriottismo non solo, ma all' alto sentimento professionale e scientifico, che li guidò in quella occasione.

L' amministrazione italiana, aliena da rappresaglie, pur meritate, chiese le fossero restituiti tutti gli atti, che dai suoi archivi, in tempi diversi, fossero stati asportati dagli Absburgo, e quelli concernenti i territorii nuovamente annessi al Regno, che vi permettessero il regolare funzionamento di tutti i servizi. Non pretese che scomparisse un centro scientifico mondiale; ma, acconciandosi piuttosto a subire qualche detrimento, inculcò ai suoi delegati l' assoluto rispetto per quegli assiomi scientifici, dei quali si era sempre fatta e si faceva banditrice. Di ciò si resero conto gli stessi delegati austriaci; ed uno dei più esperti fra loro scrisse in effetto: « Dopo lo sfacelo, furono presentate da quegli « Stati » germogliati sulle rovine austro-ungariche « domande di parti « dell' archivio di Stato. In verità, queste potevano incutere il massimo turbamento: poichè ognuno degli Stati non domandò altro se « non la ripartizione dell' archivio, secondo il principio della appartenenza o territorialità; secondo il quale ad ognuno di essi avrebbe dovuto essere consegnati, senza riguardo al tempo della loro « redazione, tutti gli atti relativi al suo territorio. La Commissione « internazionale di liquidazione si pronunziò nello stesso senso il 10 « novembre 1919. Contro tanto eccesso, che minacciava l' esistenza « dell' archivio, sembrò di aver trovato un aiuto, quando nel febbraio « 1919, si riuscì a persuadere i Commissari, mandati dalla Commis-

« sione d' armistizio italiana ad eseguire il sequestro degli atti sotto  
« minaccia della forza, a riconoscere il principio archivistico della pro-  
« venienza. Questo principio riconosciuto dalla scienza di tutti gli Stati,  
« e, dal lato austriaco, sin da principio, prescrive che ogni corpo di  
« archivio deve essere conservato, particolarmente nel luogo ove fu  
« compilato, nel quale è cresciuto organicamente. Tale principio po-  
« teva, in verità, portare all' archivio di Stato perdite dolorose, ma  
« assicurava almeno la conservazione dei fondi più importanti . . .  
« L' unione coll' Italia, che in gran parte fu dovuta alla perspicacia  
« scientifica della Commissione italiana, parve dunque offrire buone  
« speranze per le ulteriori trattative archivistiche. Le speranze di una  
« favorevole soluzione si rinforzarono, quando anche nel trattato di  
« S. Germain-en-Laye del 10 settembre 1919, comparvero disposi-  
« zioni archivistiche che potevano essere interpretate nel senso del  
« principio di provenienza » (1).

Nello stesso trattato, però, era stipulato, sempre in base a questo principio, la restituzione degli atti, comunque e quandunque asportati dall' Austria, e, in base a quello della territorialità, la consegna di tutte le carte degli uffici di registrazione e archivio dei territori ceduti.

Quelle disposizioni generali diedero luogo per la loro esecuzione a trattative, forse non ancora del tutto terminate; che coll' Italia condussero oltre che a quello del 20 febbraio 1919 citato, ai protocolli di Vienna del 26 maggio 1919, 19 novembre 1919, 4 maggio 1920, 27 gennaio, 12, 15 febbraio, 21, 29 settembre 1921, 31 ottobre 1924; col Regno dei Serbi Croati e Sloveni, all' accordo dell' aprile 1920. Senonchè il principio di provenienza non riuscì a imporsi, nè la debole Repubblica Austriaca poteva imporlo, nell' intesa di Praga colla Repubblica Ceco-Slovacca del 18 maggio 1920, e tornarono ad affacciarsi dubbi e riluttanze. Per troncare i quali fu d' uopo convocare, in prima sessione nel 1921, e, in seconda, l' anno appresso, a Roma una conferenza degli Stati, fra i quali erasi ripartito il territorio dell' antica monarchia austro-ungarica, per sistemare, fra le altre, anche le questioni archivistiche pendenti. La Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 le risolse; e, sebbene non ancora da tutti gli Stati ratificata, servì di base agli accordi dell' Austria colla Romania del 5 ottobre 1921, col Regno dei Serbi Croati e Sloveni del 26 giugno 1923.

La Convenzione di Roma non riguardava soltanto gli archivi, situati entro i confini della Repubblica austriaca, ma ancora quelli di

(1) BITTNER LUDWIG, *Das wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit*, nell' *Archivalische Zeitschrift*, XXX vol., 1925, pp. 156 e ss.

tutta l'antica monarchia, ove potessero essere stati depositati atti concernenti territori altrui ceduti. Essa diede, quindi, nuova esca a negoziazioni diplomatiche fra i vari Stati interessati; e, per l'Italia, oltre alla convenzione di Venezia col Regno S. H. S. del 16 dicembre 1924, condusse agli accordi di Trieste del luglio 1926 per la restituzione degli atti dell'antico Litorale, ritirati entro terra durante la guerra.

Altri Stati, la Spagna, il Belgio (1) e la Francia reclamarono dall'Austria documenti storici asportati dalle loro sedi in tempi antichi; ma, come ben speravano gli archivisti austriaci, le serie principali dell'archivio di Stato viennese furono salvate dallo smembramento, e rimangono là dove possono continuare a fornire preziose fonti agli studi storici.

Il desiderio di esporre tutto quanto riguarda la posizione degli archivi nei trattati internazionali, non peranco discusso dagli storici del diritto internazionale, ci ha allontanato dalla Rivoluzione e dall'Impero francesi, dai quali abbiamo preso le mosse.

5. ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI FRANCESI. — Riprendendo il nostro discorso, dobbiamo riconoscere che la mole immensa delle scritture, sequestrate dalla Rivoluzione, non trovò subito chi sapesse riordinarla. Il Camus, il quale n'ebbe per primo la cura, non riuscì, in verità, che ad ammucciarle quelle carte nei suoi depositi, e a provvedere che altrettanto si facesse nei dipartimenti. Il suo successore, l'energico ed attivo e pieno, pur troppo, di iniziative, Daunou, le concentrò tutte nell'hôtel Soubise, a tale effetto acquistato, ove tuttora risiedono (2). Quindi provvide alla loro ripartizione per serie. Senonchè, di fronte a quella massa, premuto probabilmente da tutte le parti e costretto a sistemarla al più presto, egli non seppe trovare sistema migliore, nè più spiccio di quello della divisione per materie, che diede agli archivi francesi l'ordinamento, che tuttora conservano, non ostanti le molte correzioni e proteste degli archivisti francesi, e che, in ultima analisi, è la negazione dell'archivistica.

(1) CUVELIER J., *Les revendications d'archives belges à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie*, nel *Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique*, n.º 4, 1919, p. 255 e ss.

(2) STEIN HENRI, *Documents relatifs à l'histoire des Archives nationales et à leur installation au palais Soubise*, nel *Bibliogr. moderne*, n.º 103-105 (1916-1917), pp. 20 e ss.